



ATTO N. 600

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1197 del 09/12/2020)

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali

il 10/12/2020

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 10/12/2020



Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1197 SEDUTA DEL 09/12/2020

OGGETTO: Disegno di legge: "Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico"

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 16 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Luca Coletto avente ad oggetto: "Disegno di legge: "Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Vista la nota Prot. n. 0202497 del Presidente del Comitato legislativo del 10 novembre 2020;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disegno di legge: "Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare l'Assessore Luca Coletto di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
 - 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.
-

Oggetto: Disegno di legge: "Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico"RELAZIONE

Con il presente disegno di legge si intende stabilizzare la collaborazione in atto tra Regione Umbria e Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria in ambito di Servizio di Emergenza e Urgenza.

Dal 07 gennaio 2015 il S.A.S.U.-C.N.S.A.S. (Soccorso Alpino Speleologico dell'Umbria servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), per mezzo di un' apposita convenzione con la Regione Umbria, collabora proficuamente con la C.O.U.R. 118 (Centrale Operativa Unica Regionale 118), per effettuare interventi H24 di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario, in ambiente montano, ipogeo ed in ogni altro ambiente ostile ed impervio, a favore di chiunque si trovi in qualsiasi ambito del territorio regionale.

La convenzione è stata stipulata in base alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 – "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico." che all'art 1 comma 2 dispone: *"Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS"*.

Sempre tale legge prevede all'art.2 che: *"Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112". Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*.

La collaborazione ha superato positivamente la fase di sperimentazione, e ha senz'altro potenziato il servizio di emergenza-urgenza regionale, come attestato dai reports dei due direttori che si sono succeduti alla guida della C.O.U.R.118. Tale monitoraggio ha rivelato che il sistema dell'emergenza-urgenza, si è così posizionato su un livello pari a quello delle regioni limitrofe, dove la collaborazione col rispettivo soccorso alpino regionale era già in atto da tempo, in quanto prevista da apposite leggi regionali. Inoltre tale potenziamento ha reso il servizio maggiormente adeguato al raggiungimento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Di fatto si garantisce il soccorso sanitario universale in ambienti particolarmente ostili accessibili con personale appositamente formato e specificatamente attrezzato.

La predetta collaborazione si è attivata in stretto coordinamento con la C.O.U.R.118, e si è strutturata mediante il Protocollo Operativo S.A.S.U. – C.O.U.R.118, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 05/12/2016.

La convenzione è stata finanziata annualmente con euro 150.000,00, a carico del Servizio Sanitario regionale, per le spese sostenute dal S.A.S.U., e si è rivelata vantaggiosa per la Regione, in quanto ha permesso alla C.O.U.R.118 di integrare le sue risorse con quelle del S.A.S.U, quale organizzazione dedicata al soccorso sanitario e non sanitario articolata a copertura dell'intero territorio regionale. Organizzazione altamente qualificata dato che costituisce un'articolazione territoriale del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.), e per questo sottoposta alle certificazioni previste per l'appartenenza e la permanenza nei ruoli di tale Corpo nazionale. Organizzazione quest'ultima a sua volta affiliata al Club Alpino Italiano (C.A.I.).

Il S.A.S.U., quale servizio regionale del C.N.S.A.S. è presente in Umbria dal 1966, ed attualmente è iscritto con Determinazione Dirigenziale n. 8947 del 22 settembre 2016 alla Sezione D), foglio 190, numero d'ordine 190 del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, con sede legale in Strada Bellocchio San Faustino, 44 - 06123 Perugia.

Può utilizzare la denominazione abbreviata: S.A.S.U. con il marchio collettivo del C.N.S.A.S., ovvero C.N.S.A.S – S.A.S.U.

Quale associazione di promozione sociale, trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività, per la quasi totalità, dai rimborsi derivanti dal convenzionamento con la Regione Umbria. Ad oggi, inoltre, dispone di: 93 volontari, certificati ai sensi della L 74/2001, che si rendono disponibili tramite reperibilità allargata, permettendo un'attivazione immediata H24; di 21 mezzi di trasporto a cui corrispondono n.7 basi operative, distribuite sull'intero territorio regionale.

Complessivamente le suddette risorse permettono al SASU di poter dispiegare 2 stazioni (una stazione alpina ed una speleologica) cui fanno riferimento gruppi di pronto intervento dislocati sul territorio umbro. Con tale organizzazione il S.A.S.U. contribuisce anche al sistema operativo della Protezione Civile a norma del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 – Codice della Protezione Civile, che all' Articolo 13 include nelle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Nel quinquennio di convenzionamento (07 gennaio 2015 – 07 gennaio 2020) il SASU ha effettuato 547 missioni di soccorso sul territorio, per circa 48.000 ore-uomo di intervento complessive e 131.000 ore-uomo per attività formativa, informativa e di addestramento.

In questi anni la stretta sinergia col Servizio di emergenza-urgenza regionale 118 non ha fatto venir meno il S.A.S.U. dalla sua complessa mission istituzionale.

In tale ambito il S.A.S.U. ha dato un contributo notevole durante l'emergenza sismica 2016/17 in Centro-Italia presidiando costantemente la zona di Castelluccio di Norcia; tanto che per tale attività nelle zone terremotate è stata riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'impegno al di fuori della dell'Umbria non è stato di minor valore, considerato che il personale S.A.S.U. ha partecipato nel 2017 al soccorso per la tragedia di Rigopiano e nel 2018 a quella delle Gole del Raganello in Calabria. Nonché in Baviera (Germania) nel 2014 per un intervento di soccorso in grotta particolarmente difficile ove è stato richiesto il SASU, assieme ad altre articolazioni regionali del CNSAS, per le ben note capacità tecniche riconosciute a livello internazionale. Infine ha partecipato assieme all'Aeronautica Militare e ad altre istituzioni all'"Esercitazione Grifone" tenutasi a Foligno nel 2019.

Un'attività, quella dei Volontari del S.A.S.U. - C.N.S.A.S., mossa da un forte senso civico, da un vigoroso legame e conoscenza del territorio e resa possibile da una formazione rigorosa e continua così come prevista dalla richiamata Legge n. 74 del 2001 e che comunque non li risparmia dall'esposizione ad altissimi livelli di rischio.

Fermo restando che l'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale, a norma del comma 2, dell'Articolo 5 del D.P.R. 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza e urgenza), e tenendo presente che a norma della richiamata Legge n. 74 del 21 marzo 2001, così come modificata dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, le Regioni individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S. i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, appare indispensabile rinforzare la collaborazione tra Regione Umbria e S.A.S.U. tramite un'apposita legge per consolidare il rapporto con il Servizio di emergenza-urgenza 118.

Tutto ciò anche nell'ottica dello Statuto regionale, e precisamente dell'Articolo 13 (*Diritto alla salute*), con il quale la Regione si fa carico di assicurare il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per promuovere la salute quale diritto universale e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'Articolo 16 (*Sussidiarietà*) ove la Regione incentiva la diffusione dell'associazionismo ed in particolare la formazione e l'attività delle associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà in attuazione anche degli articoli 387-396 della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 "Testo unico in materia di sanità e Servizi sociali".

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge comprende 10 articoli. Ha la finalità di valorizzare e potenziare il SASU-CNSAS così da riconoscerne il valore operativo anche in virtù di un rapporto con la Sanità regionale già esistente nell'ambito del Servizio di Emergenza-Urgenza 118 che si intende rafforzare con una specifica legge regionale. In particolare, con le singole disposizioni vengono disciplinate le diverse attività svolte dall'Associazione e la loro collocazione all'interno del sistema di emergenza urgenza 118.

Le disposizioni contenute negli articoli dal n. 1 al n. 7 disciplinano le diverse attività e hanno natura ordinamentale.

L'articolo 1 enuncia le finalità della legge regionale con la quale si intende consolidare il rapporto di collaborazione tra Regione Umbria e Soccorso Alpino e Speleologico Umbro, quale articolazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e ne riconosce e promuove l'attività in conformità degli artt. 13 e 16 del proprio Statuto.

Infatti la Regione promuove la salute quale diritto universale e provvede ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale, assicurando il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e garantendo la qualità delle prestazioni.

La presente proposta di legge, in conformità con quanto previsto dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 riconosce la mission del SASU consistente nel soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, di ricerca e soccorso dei dispersi e il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale, così come la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleo subacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale ivi comprese le attività professionali o lavorative, svolte in ambiente montano, ipogeo, e di ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale. Il SASU-CNSAS infine concorre alle attività di soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile.

L'articolo 2 specifica le attività di competenza del SASU in relazione al Servizio di Emergenza-Urgenza 118 e al Servizio regionale di Protezione civile.

Al comma 1 dell'articolo introdotto la Regione Umbria, stabilisce di avvalersi del SASU – CNSAS, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della Legge 21 marzo 2001 n. 74 per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ogni ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Tale comma è stato recentemente modificato dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126 rendendo obbligatorio e non più facoltativo il fatto di avvalersi del SASU per le finalità suddette.

Al comma 2 si evidenzia il ruolo fondamentale del SASU all'interno del Sistema di Emergenza-Urgenza 118 così come della figura specifica del "tecnico di centrale operativa" ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 così come modificata dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126. Tale figura diviene fondamentale all'interno della COUR 118 per favorire il coordinamento delle operazioni in loco, spettante al SASU, rispetto agli altri operatori intervenuti. Inoltre si evidenzia la stretta collaborazione del SASU con il Servizio regionale di Protezione civile nella

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

prevenzione e gestione delle diverse emergenze che abbiano a verificarsi in particolare in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. I volontari del SASU hanno collaborato, pur non rientrando tra le attività previste dalla convenzione in atto con la Regione Umbria, in diverse occasioni con il Servizio regionale di Protezione civile come ad esempio durante la gestione post-sisma del Centro-Italia del 2016-2017. Risulta, quindi, vantaggioso, per la Regione Umbria estendere la collaborazione con il SASU anche a tale funzione.

I commi 3 e 4 riguardano la necessità di stipulare una convenzione tra Regione Umbria e SASU-CNSAS per definire nel dettaglio attività, criteri e modalità di finanziamento.

Il comma 5 prevede eventuali forme di collaborazione (convenzioni) con enti pubblici e privati in tema di soccorso di carattere non sanitario mediante aeromobili.

All'articolo 3 la Regione Umbria considera le strutture e le competenze del SASU – CNSAS un bene da valorizzare e al quale fare riferimento, quindi sostiene le Scuole regionali ed interregionali e la Commissione tecnica regionale del SASU - CNSAS e si avvale del SASU - CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge, da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.

L'elevata specializzazione richiesta per le diverse figure tecniche (tecnico di centrale operativa; coordinatore di operazioni di ricerca; tecnico di ricerca; tecnico di soccorso in pista; tecnico disostruttore; tecnico speleosubacqueo; pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto...) necessita di continua manutenzione formativa per rispettare gli standard e le certificazioni richieste dalle normative nazionali al fine di poter operare con professionalità e sicurezza.

L'articolo 4 stabilisce che la Regione debba favorire, con ogni utile iniziativa, la dotazione in capo al SASU – CNSAS della Rete radio, indispensabile per effettuare operazioni di soccorso, in condizioni di coordinamento funzionale con la COUR 118.. Infatti in molti interventi effettuati in ambienti, ove le normali telecomunicazioni non sono presenti o sono mal funzionanti (es. terremoti), risulta necessario utilizzare i ponti radio prevedendo anche convenzioni ad hoc con gestori siano essi pubblici o privati.

L'articolo 5 disciplina gli interventi di soccorso e di elisoccorso distinguendo tra quelli a carattere sanitario di competenza del SASU - CNSAS, comprensivi di recupero e trasporto, da considerarsi come prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e quelli di soccorso di carattere non sanitario. Tra questi vengono considerati anche le prestazioni onerose a parziale carico dell'utente ovvero nei casi in cui, a giudizio della COUR 118, l'intervento del SASU è stato richiesto dal beneficiario dello stesso o riconducibile ad esso per motivi non sanitari.

L'articolo 6 prevede che il SASU apponga sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo il numero unico 118 umbro, in conformità a quanto stabilito dalla COUR 118 e il Numero Unico di Emergenza europeo (NUE) 1-1-2. Anche tale aspetto sebbene possa apparire secondario riveste carattere di riconoscimento del ruolo pubblico del SASU all'interno del Sistema dell'Emergenza-Urgenza regionale e al contempo sicurezza per i cittadini di una chiara identificazione degli automezzi e degli operatori SASU.

L'articolo 7 riguarda il Comitato di indirizzo e coordinamento nominato dalla Giunta regionale competente nelle materie della presente legge. Il Comitato di indirizzo e coordinamento si rende necessario per ridefinire costantemente gli obiettivi e modalità di intervento dei volontari del SASU alla luce dei nuovi scenari derivanti da nuove tipologie di rischio e di emergenze che possono insistere sul territorio regionale. Nondimeno compete allo stesso la valutazione della qualità degli interventi effettuati dal SASU.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 8 dispone un finanziamento annuale da parte della Regione per le spese sostenute dal SASU-CNSAS per l'espletamento delle attività disciplinate dalla presente legge. Al comma 1 vengono pertanto elencate le attività per le quali la Regione riconosce un finanziamento annuale a rimborso delle spese sostenute precisando che i relativi rapporti sono regolati mediante convenzione. Tra queste incidono notevolmente quelle derivanti dalla manutenzione delle sedi, degli automezzi, dei sistemi di comunicazione, dell'attrezzatura specialistica e dei dispositivi di protezione individuale. Inoltre, particolarmente rilevanti sono le spese sostenute per la costante attività formativa, comprese le esercitazioni, finalizzate al rilascio e mantenimento delle certificazioni specialistiche richieste dalle normative nazionali per le diverse figure tecniche che compongono il SASU-CNSAS.

Tale disposizione autorizza, pertanto, una spesa di carattere continuativo a carico del Bilancio regionale riconoscendo un finanziamento annuale alle spese sostenute dal SASU-CNSAS per lo svolgimento delle attività ivi elencate e disciplinate dalla presente legge.

Tale spesa, autorizzata nel successivo articolo 9 (Norma finanziaria) è stata quantificata in un importo massimo di euro 250.000,00 annui. La quantificazione dell'importo massimo rimborsabile è stata effettuata tenendo conto della spesa storica sostenuta dal SASU per le medesime attività negli anni precedenti. Per le attività di carattere sanitario si è fatto riferimento alle spese già oggetto di convenzione con la Regione Umbria. Per le attività a carattere non sanitario si è fatto riferimento anche ai dati forniti dal SASU. Si è tenuto conto, inoltre, dell'incremento della numerosità e complessità degli interventi generata dalla sempre maggiore frequentazione, per le più diverse finalità, di luoghi impervi di cui è ricca la nostra Regione.

L' articolo 9 inerisce la norma finanziaria alla presente legge. Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata una spesa complessiva di euro 250.000,00 annui quantificata con i criteri sopra riportati. La spesa, tenuto conto della sua prevalente competenza sanitaria, viene imputata alla Missione 13, "Tutela della salute" del Bilancio regionale. La copertura della spesa per gli anni 2021 e 2022 viene assicurata nel bilancio regionale di previsione 2020-2022 per euro 150.000,00, a fronte degli interventi di carattere sanitario, dagli stanziamenti già presenti relativi alle quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" (capitolo 02292_S) e per euro 100.000,00 mediante riduzione degli stanziamenti del Fondo di riserva per spese obbligatorie (capitolo 6100_S) iscritto alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di Riserva", Titolo 1. La spesa autorizzata di 100.000,00 verrà stanziata su uno specifico capitolo di spesa, appositamente istituito in attuazione della presente legge, all'interno della Missione 13, Programma 07, Titolo 1.

L'articolo 10 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione in ragione della necessità di addivenire rapidamente alla sottoscrizione di una nuova convenzione tra Regione Umbria e SASU-CNSAS data l'imminente scadenza di quella in essere. La disposizione di natura procedurale non comporta oneri finanziari carico del bilancio regionale.

Disegno di legge: "Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico".

Art. 1
(Oggetto e finalità)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. La Regione Umbria, in conformità agli articoli 13 e 16 della legge regionale 16 aprile 2005 n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) ed in attuazione degli articoli 387-396 della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e servizi sociali) riconosce e promuove l'attività del soccorso alpino e speleologico umbro del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASU – CNSAS al fine di:

a) effettuare gli interventi di soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, di ricerca e soccorso dei dispersi e il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale;

b) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleo subacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale ivi comprese le attività professionali o lavorative, svolte in ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale;

c) concorrere alle attività di soccorso,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile.

2. Gli interventi di soccorso di cui al comma 1 lett. a) sono svolti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 74/2001 e s.m.i. e in armonia con i piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse approvati dal Prefetto.

Art. 2
(Soccorso ed elisoccorso)

1. La Regione Umbria, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 74/2001, si avvale del SASU - CNSAS per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto di carattere sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale.

2. Il SASU - CNSAS opera in collaborazione con:

a) il Sistema regionale di emergenza-urgenza (SUEM) delle Aziende sanitarie regionali, ed in particolare con la Centrale operativa unica regionale del 118, di seguito denominata C.O.U.R. 118 ed il Servizio di elisoccorso regionale;

b) le Centrali operative del numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 1-1-2), di cui alla direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) il Servizio regionale di protezione civile, per la prevenzione e la gestione delle diverse emergenze.

All'interno della C.O.U.R. 118 opera la figura specialistica del tecnico di centrale operativa del SASU-CNSAS di cui all' art. 6 comma 1 lettera i bis) della legge 74/2001.

3. La Regione Umbria, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 74/2001, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), stipula con il SASU-CNSAS, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione, finalizzata a regolare i rapporti con il medesimo SASU-CNSAS.

4. La convenzione di cui al comma 3 disciplina, in particolare:

a) le modalità di svolgimento dei servizi di soccorso e di elisoccorso;

b) la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale sanitario delle Aziende sanitarie regionali;

c) i criteri e le modalità per il finanziamento del soccorso di cui all'art. 8.

5. L'attività di soccorso di carattere non sanitario del SASU-CNSAS si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili di soggetti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pubblici o privati autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3***(Scuole ed attività specialistiche diverse)***

1. La Regione Umbria sostiene le Scuole regionali ed interregionali e la Commissione tecnica regionale del SASU-CNSAS e si avvale del SASU-CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di Enti locali nei quali la Regione designa i propri rappresentanti.

Art. 4***(Rete radio)***

1. La Regione Umbria favorisce la dotazione al SASU-CNSAS, di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella della COUR 118.

2. La Regione Umbria promuove, altresì, la stipulazione di convenzioni fra il SASU – CNSAS, gli Enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la concessione in comodato d'uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.

Art. 5***(Interventi per le prestazioni di trasporto e soccorso)***

1. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso di carattere sanitario effettuati dal SASU-CNSAS, comprensivi di recupero e trasporto, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, come stabilito dall'art. 11 del D.P.R. 27 marzo 1992, solo se il trasporto è disposto dalla COUR 118 e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario regionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere.

2. La COUR 118 verifica e certifica la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi di cui al comma 1.

3. Gli interventi di soccorso di carattere non sanitario inerenti il recupero ed il trasporto di persone scomparse o smarrite devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente. La COUR 118 verifica e certifica la sussistenza o meno del carattere non sanitario di tali interventi.

4. La Regione aggiorna il tariffario per i servizi il cui onere è a carico dell'utente. Le tariffe per gli interventi di carattere non sanitario sono ridotte del venti per cento per i residenti nella Regione Umbria.

5. I proventi di cui al comma 3, introitati dall'Azienda ospedaliera di Perugia, sono destinati al potenziamento della COUR 118 e dei servizi ad essi collegati, con

particolare riferimento all'area montana.

Art. 6
(Segni distintivi)

1. Il SASU - CNSAS deve apporre e pubblicizzare sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo utilizzato, il numero unico 118 umbro, in conformità a quanto stabilito dalla COUR 118 e il numero unico di emergenza europeo (NUE) 1-1-2, di cui alla direttiva n. 2002/22/CE.

Art. 7
(Comitato di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nomina un Comitato, con compiti di indirizzo e coordinamento in ambito di soccorso alpino e speleologico, composto da tre membri, di cui due dirigenti o loro delegati, delle strutture regionali competenti nelle materie di cui alla presente legge ed il Direttore della COUR 118.

2. Il Comitato di cui al comma 1 resta in carica per tre anni e i propri componenti operano a titolo gratuito.

Art. 8
(Finanziamento delle attività)

1. La Giunta regionale finanzia, con cadenza annuale, le attività realizzate dal SASU-CNSAS e le spese occorrenti al funzionamento dello stesso. In particolare, sono oggetto di finanziamento le spese

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sostenute per:

- a) l'attività di soccorso sanitario e non sanitario, e le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;
- b) l'attività amministrativa, organizzativa e formativa del personale;
- c) l'attività di manutenzione delle dotazioni logistiche e strumentali;
- d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni;
- e) le attività di informazione e comunicazione finalizzate a diffondere e far conoscere competenze e funzioni del SASU-CNSAS.

2. I criteri e le modalità per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 sono stabilite nella convenzione di cui all'art. 2 comma 3.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, la spesa di euro 250.000,00 annui di cui:

- a) euro 150.000,00, per le attività di carattere sanitario di cui all'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 1992, con quote del Fondo Sanitario regionale di parte corrente, imputate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1;
- b) euro 100.000,00, con risorse

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionali imputate alla Missione 13, "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1.

2. Per gli anni 2021 e 2022 la spesa di cui al comma 1 trova copertura:

a) quanto ad euro 150.000,00, negli stanziamenti relativi alle quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente della Missione 13, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2020-2022;

b) quanto ad euro 100.000,00, mediante riduzione degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1.

3. Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

Art. 10***(Entrata in vigore)***

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DEL DIRETTORE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 03/12/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
- Claudio Dario
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 04/12/2020

Assessore Luca Coletto
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge